

COMUNICATO STAMPA n. 60/16

Lussemburgo, 9 giugno 2016

Corte di giustizia dell'Unione europea

Sentenza nella causa C-470/14 Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) e a./Administración del Estado e a.

Stampa e Informazione

La direttiva sul diritto d'autore osta a che l'equo compenso, destinato agli autori in caso di copia privata delle loro opere, sia assoggettato ad un sistema di finanziamento di bilancio quale quello istituito in Spagna

Infatti, tale sistema non garantisce che il costo dell'equo compenso sia sopportato, in definitiva, dai soli utenti di copie private

Una direttiva dell'Unione¹ ha istituito, dal 2001, un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, fondato su un alto livello di protezione dei titolari dei diritti. A tale scopo, gli Stati membri devono segnatamente garantire agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere. Essi possono tuttavia prevedere eccezioni a tale diritto di riproduzione esclusiva, segnatamente per le riproduzioni effettuate da persone fisiche per uso privato e per fini non commerciali («eccezione per copia privata»). In tal caso, i titolari dei diritti devono ricevere un equo compenso.

Dal 2012, l'equo compenso per copia privata in Spagna è finanziato dal bilancio generale dello Stato. In virtù di tale sistema, l'importo di detto compenso è determinato annualmente, nei limiti di bilancio stabiliti per ciascun esercizio.

Nel febbraio 2012, diverse società di gestione collettiva di diritti d'autore, autorizzate a riscuotere l'equo compenso, hanno chiesto al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) di annullare la regolamentazione spagnola di cui trattasi.

In tale contesto, il Tribunal Supremo chiede alla Corte di giustizia se la direttiva osti a un sistema di equo compenso per copia privata finanziato dal bilancio generale dello Stato, qualora tale sistema non consenta, come in Spagna, di garantire che il costo di tale eguo compenso sia sopportato, in definitiva, dagli utenti di copie private.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la direttiva osta ad un tale sistema, nei limiti in cui esso non garantisce che il costo dell'equo compenso sia sopportato, in definitiva, dagli utenti di copie private.

Benché il sistema di finanziamento dell'equo compenso sinora scelto con maggior frequenza sia quello del prelievo, la Corte sottolinea che la direttiva non osta, in linea di principio, a che gli Stati membri che hanno deciso di introdurre l'eccezione per copia privata optino per un finanziamento tramite il loro bilancio (soluzione che è stata adottata anche in Estonia, in Finlandia e in Norvegia). Infatti, nei limiti in cui un siffatto sistema alternativo garantisce la corresponsione di un equo compenso ai titolari di diritti, da un lato, e, dall'altro, una riscossione effettiva, esso deve essere considerato in linea di principio compatibile con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale.

La Corte rileva, tuttavia, che l'eccezione per copia privata è concepita a esclusivo beneficio delle persone fisiche che effettuano o possono effettuare riproduzioni di opere o di altri materiali protetti per uso privato e per fini non commerciali. Sono tali persone che arrecano un pregiudizio ai

¹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

titolari di diritti e che sono tenute, in linea di principio, a finanziare, in contropartita, l'equo compenso dovuto a questi ultimi. Le *persone giuridiche,* invece, sono escluse dal beneficio di tale eccezione.

In tale contesto, se è vero che gli Stati membri possono istituire un sistema ai sensi del quale talune persone giuridiche sono tenute, a determinate condizioni e per ragioni pratiche, a finanziare l'equo compenso, tali persone giuridiche non possono rimanere debitrici, in definitiva, del predetto onere. Ciò vale ogniqualvolta uno Stato membro introduce l'eccezione per copia privata, indipendentemente dalla questione se quest'ultimo abbia istituito un sistema di equo compenso finanziato tramite un prelievo o tramite il suo bilancio.

Nella specie, il Tribunal Supremo osserva, nella sua decisone di rinvio, che il sistema di finanziamento dell'equo compenso da parte del bilancio spagnolo non garantisce che il costo di tale compenso sia sopportato, in definitiva, dai soli utenti di copie private. Infatti, in assenza di destinazione di entrate concrete – come quelle provenienti da uno specifico prelievo – a spese determinate, si deve ritenere che la voce di bilancio destinata al pagamento dell'equo compenso sia alimentata dall'insieme delle risorse iscritte al bilancio generale dello Stato e, quindi, dall'insieme dei contribuenti, comprese le persone giuridiche. Peraltro, non è dimostrato che in Spagna esista un qualsiasi dispositivo che consenta alle persone giuridiche di chiedere di essere esentate dall'obbligo di contribuire al finanziamento del compenso o, almeno, di chiederne il rimborso.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575